



Il Presidente della Corte d'Appello
Il Procuratore Generale
Distretto di Cagliari

Prot. n. 2590/2020.U

AI SIG. CAPI DEGLI UFFICI GIUDIZIARI
E AI MAGISTRATI DEL DISTRETTO

AI SIG. DIRIGENTI
E AL PERSONALE AMMINISTRATIVO DEL DISTRETTO

AI SIG. PRESIDENTI
DEI CONSIGLI DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DEL DISTRETTO

AI RESPONSABILI DI ALIQUOTA
della locale sezioni di Polizia Giudiziaria
SEDE

AL COMANDANTE CENTRO MOBILITAZIONE Sardegna
Corpo Militare CRI

AL RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE sede

AL DIRETTORE OPERATIVO
della società Alarm System

e, per conoscenza,

AL SIG. PREFETTO
CAGLIARI

AL SIG. QUESTORE
CAGLIARI

AL SIG. SINDACO
CAGLIARI

AL COMANDANTE PROVINCIALE DEI CARABINIERI
CAGLIARI

AI COMANDANTI PROVINCIALI DELLA GUARDIA DI FINANZA
CAGLIARI

AL COMANDANTE VIGILI URBANI
CAGLIARI

ALLE UNITÀ DI CRISI PER L'EMERGENZA COVID
presso CSM e MINISTERO DI GIUSTIZIA



**Oggetto: Emergenza epidemiologica - Disciplina di accesso al Palazzo di giustizia di Cagliari, Piazza della Repubblica n. 18.
Utilizzo di termoscanner per il rilievo della temperatura corporea.**

- Visti** i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8 marzo, 9 marzo, 11 marzo, 22 marzo, 1 aprile, 10 aprile, 26 aprile 2020;
- Letto** il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 e il DPCM 11 marzo 2020 e in particolare l'art. 1, n. 7, lett. d), come richiamato da "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro" (del 14 marzo u.s., sottoscritto dalle organizzazioni sindacali su impulso della Presidenza del Consiglio e su concerto interministeriale);
- Letto** l'art. 2087 c.c. che, unitamente al d.lgs. 81/2008, impone al datore di lavoro di tutelare l'integrità psico-fisica e la personalità morale dei lavoratori;
- Letto** in particolare, il citato protocollo per cui: "Il personale, prima dell'accesso al luogo di lavoro potrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l'accesso ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine, non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni. Il datore di lavoro informa preventivamente il personale, e chi intende fare ingresso in azienda, della preclusione dell'accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell'OMS";
- Letto** il decreto legge n. 6 del 23 febbraio 2020, art. 1, co. 2 lett. h), k e l), che autorizza l'accesso ai servizi pubblici essenziali a condizione che siano utilizzati i dispositivi di protezione individuale o adottate particolari misure di cautela individuate dall'autorità competente;
- Letto** altresì il paragrafo 3 prot. cit., per cui l'accesso dei visitatori sottostà alle stesse regole;
- Considerato** che la rilevazione della temperatura corporea costituisce trattamento di dati personali e, pertanto, deve avvenire ai sensi della disciplina sulla privacy vigente;
- Ritenuto** che è possibile registrare l'identità dell'interessato e il superamento della soglia di temperatura solo qualora sia necessario a documentare le ragioni che hanno impedito l'accesso alla struttura; che deve essere fornita copia del presente provvedimento alla persona cui viene inibito l'accesso, con registrazione dei dati identificativi, affinché acquisisca debita cognizione che il rilievo è fondato sui protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell'art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020 mentre, con riferimento alla conservazione dei dati, la stessa è limitata al termine dello stato d'emergenza, con obbligo, a carico del responsabile del servizio di vigilanza, di annotare i dati in registro riservato, soggetto a custodia personale e divieto di trattamento degli stessi per finalità diverse dalla prevenzione dal contagio da COVID-19 e di diffusione o comunicazione a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte



- dell'autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al COVID-19). Con riferimento ai dipendenti dell'amministrazione e ad ogni ulteriore persona sottoposta al controllo, risultata positiva, saranno assicurate modalità tali da garantire la riservatezza e la dignità del lavoratore o dell'utente. Tali garanzie devono essere assicurate anche nel caso in cui il lavoratore o l'utente comunichi di aver avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 e nel caso di allontanamento del lavoratore che durante l'attività lavorativa sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria e dei suoi colleghi;
- Vista** la circolare del Ministero della Salute in data 3 febbraio 2020 che ha diffuso linee guida per la condotta degli operatori che, per ragioni professionali, si trovano a contatto con il pubblico, e le precauzioni da adottare nei luoghi di lavoro in relazione all'epidemia da Coronavirus (COVID-19);
- Viste** le ulteriori circolari del Ministero della Salute in materia di misure idonee ad affrontare l'emergenza epidemiologica da Coronavirus (Covid 19) tra cui le circolari in data 22 febbraio e 18 marzo 2020;
- Richiamate** le precedenti note e disposizioni degli scriventi volte a impartire indicazioni al personale di magistratura e amministrativo in merito ai comportamenti da tenere per contenere la diffusione del contagio nonché i provvedimenti volti a dettagliare i limiti alla presenza in ufficio, in funzione della prevenzione del rischio connesso all'emergenza in atto;
- Visto** il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), predisposto dal Responsabile dei Servizi di Prevenzione e Protezione (RSPP), ed il Protocollo governativo, condiviso con le parti sociali, inteso alla regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, allegato al DVR e le disposizioni esecutive emanate da questi Uffici;
- Considerata** la prescritta necessità di provvedere alla rilevazione sistematica della temperatura corporea di tutte le persone che, a vario titolo, accedono quotidianamente a questo Palazzo di giustizia (Piazza della Repubblica n.18);
- Richiamate** le pregresse disposizioni in materia, emanate dagli scriventi, di rispetto della distanza interpersonale, utilizzo di mascherine o dispositivi analoghi, igienizzazione delle mani con l'utilizzo degli appositi dispenser sistemati nei varchi d'accesso al Palazzo di Giustizia;
- Acquisito** il consenso dei capi degli uffici siti in questo Palazzo di giustizia e informati i dirigenti amministrativi degli stessi;

DISPONGO

A PARTIRE DAL 12 MAGGIO 2020:

1. La premessa è parte integrante delle presenti previsioni.
È consentito l'accesso a questo Palazzo di giustizia (Piazza della Repubblica n. 18, Cagliari) da parte di chiunque sia autorizzato a farvi ingresso (personale amministrativo, magistrati, avvocati, forze dell'ordine, personale di vigilanza e ogni utente o fornitore) a condizione dell'intercorso rilievo della temperatura corporea, con termometro a raggi infrarossi a cura del personale CRI.



Il rilievo della temperatura corporea avverrà all'accesso principale di questo Palazzo di giustizia, all'accesso sulla via Amat e all'accesso al garage posto all'interno del Palazzo.

2. Espletato tale accertamento, potranno accedere unicamente coloro la cui temperatura corporea non superi i 37,5°.
3. Ove tale livello della temperatura sia superiore, l'accesso non sarà consentito.
4. Le persone cui sarà inibito l'accesso riceveranno copia del presente provvedimento, firmando per ricevuta sull'analogo documento che viene conservato dal personale di vigilanza e allegato all'apposito registro, dove verrà annotato dallo stesso personale di vigilanza i dati del rilievo e le generalità del soggetto controllato. Tali dati saranno distrutti ad emergenza conclusa. Le persone cui è inibito l'accesso saranno invitate a contattare al più presto il medico curante ovvero le autorità sanitarie competenti.
5. Se le persone cui sarà inibito l'accesso devono per qualsiasi motivo partecipare ad una specifica udienza, il personale di vigilanza avviserà telefonicamente la segreteria del Presidente del Tribunale – interno 2236 e2531 - perché la circostanza venga prontamente comunicata al giudice competenti per i necessari provvedimenti.
6. Accessi contingentati : l'accesso al pubblico è consentito solamente a chi è in grado di esibire un atto giudiziario idoneo a dimostrare la necessità della presenza nelle aule del Palazzo di Giustizia perché convocato dal giudice in qualità di parte e/o testimone ovvero in possesso di documentazione (anche e-mail) comprovante un appuntamento con le cancellerie/segreterie degli Uffici giudiziari o con il magistrato.
7. L'ingresso principale sulla Piazza Repubblica sarà regolato lungo le rampe, delle quali- una riservata ai possessori di badge- l'altra per i soggetti che ne sono privi. Il distanziamento interpersonale sarà delimitato da segnalatori apposti sulla sede stradale.
8. Per meglio regolare le modalità di accesso in sicurezza attraverso tali rampe, viene inibito il parcheggio e la sosta dei veicoli lungo le stesse così come il transito nella zona immediatamente antistante il portone di ingresso.
9. L'ingresso degli utenti al Palazzo seguirà le ordinarie regole, attraverso le bussole presenti all' entrata, per le quali è prevista una accurata pulizia giornaliera, oltre che la sanificazione con appositi detersivi per due volte al giorno (inizio e fine mattina).
10. Il presente provvedimento ha efficacia fino al 31 luglio 2020, salvo proroghe/modifiche, in ragione sia della funzionalità delle misure adottate sia dell'andamento epidemiologico generale.

Cagliari, 9 maggio 2020

IL PRESIDENTE DELLA CORTE f.f.

Maria Mura

Maria Mura

IL PROCURATORE GENERALE

Francesca Nanni

Francesca Nanni